

## Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espersione  
Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 10 cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 5*

<sup>1</sup> Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.22.

<sup>2</sup> Chi commercializza o cede impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1–2.22 deve:

<sup>5</sup> Le esigenze in materia di efficienza energetica, nonché di commercializzazione e cessione di cui alle appendici 2.1–2.22 si applicano anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all'articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche richieste conformemente alle appendici 2.1–3.10.

*Art. 28 cpv. b e h*

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- b. in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11);
- h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l'etichettatura di cui alle appendici 2.1–3.10. (art. 11).

II

<sup>1</sup> Le appendici 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.13 sono modificate secondo le versioni qui annesse.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.15–2.22, 3.9 e 3.10 secondo le versioni qui annesse.

<sup>3</sup> Le appendici 3.4 e 3.8 sono abrogate.

III

L'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>2</sup> sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

*Art. 2 lett. c n. 5*

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- c. i seguenti altri prodotti:
  - 5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 7, 10 e 11 e alle appendici 2.1, 2.2, 2.5–2.7, 2.9, 2.10, 2.16 e 3.9 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>3</sup>:
    - scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore,
    - frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni,
    - asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete,
    - lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete,
    - forni elettrici con raccordo alla rete,
    - set top box complessi con raccordo alla rete,

RU 1999 207

- <sup>1</sup> RS 730.01
- <sup>2</sup> RS 946.513.8
- <sup>3</sup> RS 730.01

- motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete,
- pompe di calore elettriche con raccordo alla rete per il riscaldamento degli ambienti,
- macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete.

VI

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

... 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione,

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete**

N. 2

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 61121<sup>4</sup> e all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012<sup>5</sup>, per il ciclo di programma «cotone asciutto» il loro indice dell'efficienza energetica è inferiore a 42.

N. 3

### **3 Procedura d'omologazione energetica**

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 61121<sup>6</sup>. I valori misurati possono divergere al massimo del dieci per cento da quelli prescritti.

N. 8

*Ex numero 9*

N. 9

### **9 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati non oltre il 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>4</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico, versione della GU L 123 del 9.5.2012, pag.1.

<sup>6</sup> Vedi nota al n. 2.

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete**

N. 2

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se il loro consumo di energia è inferiore a quello definito nell'articolo 2 e nell'allegato II della direttiva 2002/40/CE<sup>7</sup> e della norma europea EN 50304<sup>8</sup>:

- a. apparecchi con compartimento di piccolo volume (volume netto < 35 litri): 0.60 kWh di energia elettrica;
- b. apparecchi con compartimento di volume medio (volume netto < 65 litri): 0.80 kWh di energia elettrica;
- c. apparecchi con compartimento di grande volume (volume netto > 65 litri): 1.00 kWh di energia elettrica.

N. 8

### **8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati non oltre il 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>7</sup> Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 62.

<sup>8</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)

*Appendice 2.8<sup>9</sup>*  
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 In conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008<sup>10</sup>, la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto.
- 1.2 Sono esclusi:
- e. i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo (desktop) integrati e i computer portatili (notebook) conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/2013<sup>11</sup>

### **7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati non oltre il 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>9</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4799).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU. L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU. L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.

## Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete

N. 1

### 1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi elettrici con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

- a. set top box complessi ai sensi del numero 2 del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 9) della Commissione europea del 1° luglio 2013<sup>12</sup> (STB).
- b. ricevitori digitali semplici ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 107/2009<sup>13</sup>.

N. 2

### 2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 9) della Commissione europea del 1° luglio 2013<sup>14</sup>. In deroga al numero 8.2 del Code of Conduct, i valori dei tempi per il ciclo di 24 ore (*headed*) vanno definiti come segue:
  - a.  $T_{On} = 4.5 \text{ h}$ ;
  - b.  $T_{Standby} = 3 \times$  tempo di spegnimento automatico *automatic powerdown* (APD);
  - c.  $T_{APD} = 24\text{h} - T_{On} - T_{Standby}$ .
- 2.2 Per gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a che dispongono di funzionalità supplementari sostanziali rispetto a quelle indicate al numero 8 del Code of Conduct di cui al numero 2.1, l'Ufficio federale dell'energia può, su richiesta motivata, autorizzare un consumo energetico supplementare.
- 2.3 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera b possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I numeri 2, 3, 4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/2009<sup>15</sup>.

N. 7

### 7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

- 7.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati non oltre il 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
- 7.3 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera b che non soddisfano le esigenze della commercializzazione di cui al numero 2.3 possono essere commercializzati non oltre il 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>12</sup> Il Code of Conduct può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell'UFE all'indirizzo [www.ufe.admin.ch](http://www.ufe.admin.ch) > home > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Apparecchi elettronici

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, versione della GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8.

<sup>14</sup> Vedi nota al n. 1 lettera a.

<sup>15</sup> Vedi nota al n. 1 lettera b.

## Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete

### N. 1

#### 1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz:
- destinati a un funzionamento continuo;
  - con una tensione nominale fino a 1000 V;
  - con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW;
  - con 2, 4 o 6 poli; e
  - destinati all'utilizzazione in Svizzera.
- 1.2 Dal 1° luglio 2015 la presente appendice si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz:
- destinati a un funzionamento continuo;
  - con una tensione nominale fino a 1000 V;
  - con una potenza nominale tra 0.75 kW e 1000 kW;
  - con 2, 4, 6 o 8 poli; e
  - destinati all'utilizzazione in Svizzera.
- 1.3 Sono esclusi i motori di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 640/2009<sup>16</sup>, se sono commercializzati o ceduti esclusivamente per l'impiego per cui sono stati progettati.

### N. 2

#### 2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 I motori di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno il livello di efficienza energetica IE2 secondo la norma IEC 60034-30<sup>17</sup>.
- 2.2 Dal 1° luglio 2015 i motori di cui al numero 1.1 e 1.2 possono essere commercializzati se soddisfano almeno il livello di efficienza energetica IE3 secondo la norma IEC 60034-30.

### N. 8

#### 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati non oltre il 30 giugno 2015 e ceduti non oltre il 30 giugno 2017.

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, versione della GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26.

<sup>17</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)

*Appendice 2.13*  
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di circolatori elettrici senza premistoppa**

*N. 1*

### **1 Campo d'applicazione**

La presente appendice si applica ai circolatori elettrici senza premistoppa. Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 641/2009<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 622/2012, GU. L 180 del 12.7.2012, pag. 4.

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade direzionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade a LED elettriche con raccordo alla rete e delle pertinenti apparecchiature**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica ai seguenti prodotti elettrici con raccordo alla rete:
  - a. lampade direzionali;
  - b. lampade con diodi a emissione luminosa (lampade a LED); e
  - c. apparecchi progettati per essere installati fra la rete e una o più lampade, segnatamente i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione.
- 1.2 Essa si applica alle lampade e agli apparecchi di cui al numero 1.1 anche se integrati in maniera fissa in altri prodotti che consumano energia.
- 1.3 Sono esclusi:
  - a. gli alimentatori e gli apparecchi per lampade fluorescenti e per lampade a scarica ad alta densità;
  - b. i moduli LED commercializzati come parte di apparecchi di illuminazione di cui vengo immesse sul mercato meno di dieci unità all'anno.
- 1.4 Si applicano le definizioni dell'articolo 2 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1194/2012<sup>19</sup>.

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

- 2.1 Le lampade e gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1194/2012<sup>20</sup>.
- 2.2 Dal 1° settembre 2014 si applicano le prescrizioni relative alle fasi 1 e 2, dal 1° settembre 2016 si applicano inoltre le prescrizioni relative alla fase 3.

### **3 Procedura d'omologazione energetica**

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade e degli apparecchi designati al numero 1.1 vengono misurati conformemente alla norma europea EN 62560<sup>21</sup> e alle altre norme UE determinanti per le singole lampade e i singoli apparecchi.

### **4 Dichiarazione di conformità**

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione della lampada o dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

### **5 Documenti tecnici**

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. una descrizione generale;
- b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
- d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;
- e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU. L 76 del 24.3.2009, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione del 21 aprile 2010, GU. L 104 del 24.4.2010, pag. 20.

<sup>20</sup> Vedi nota al n. 1.4.

<sup>21</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)

- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

## **6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia deve essere conforme all'appendice 3.3<sup>bis</sup>.
- 6.2 L'ulteriore etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme all'allegato III numero 3 del regolamento (UE) n. 1194/2012<sup>22</sup>. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 6.3 Chiunque commercializza o cede lampade e apparecchi deve provvedere affinché le informazioni sul prodotto di cui al numero 6.2 figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

## **7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

- 7.1 Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
- 7.2 Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della fase 3 valide a partire dal 1° settembre 2016 conformemente al numero 2 possono essere ceduti non oltre il 31 agosto 2018.

<sup>22</sup> Vedi nota al n. 1.4.

## Esigenze per la commercializzazione di pompe di calore elettriche con raccordo alla rete per il riscaldamento degli ambienti

### 1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica alle pompe di calore elettriche con raccordo alla rete, che:

- a. possono essere utilizzate per il riscaldamento degli ambienti oppure per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria;
- b. hanno una capacità di riscaldamento fino a 150 kW;
- c. attingono il calore dall'aria, dalla geotermia o dall'acqua.

### 2 Esigenze per la commercializzazione

2.1 Le pompe di calore di cui al numero 1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze energetiche minime e le esigenze relative al dispositivo di controllo dell'apparecchio.

2.2 Devono soddisfare le seguenti esigenze energetiche minime:

	Punto di misurazione	Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 <sup>23</sup> (COP)
Pompe di calore salamoia/acqua	B0/W35	≥ 4.30
Pompe di calore acqua/acqua	W10/W35	≥ 5.10
Pompe di calore aria/acqua	A2/W35	≥ 3.10

2.3 Gli apparecchi predisposti per il funzionamento ad alta temperatura devono inoltre soddisfare le seguenti esigenze energetiche minime:

	Punto/i di misurazione	Coefficiente di prestazione secondo EN 14511 <sup>24</sup> (COP)
Pompe di calore salamoia/acqua	B0/W55	2.50
Pompe di calore acqua/acqua	W10/W55	3.30
Pompe di calore aria/acqua	A7/W55 A-7/W55	2.6 e 1.8.

2.4 Le pompe di calore che possono adeguare la propria capacità di riscaldamento alle esigenze del sistema devono soddisfare i requisiti energetici minimi anche a carico parziale.

2.5 Il dispositivo di controllo dell'apparecchio deve presentare i seguenti parametri:

- a. sono visualizzate le ore di funzionamento e il numero di accensioni della pompa di calore;
- b. sono visualizzate le ore di funzionamento delle resistenze elettriche e lo stato di funzionamento;
- c. è possibile la lettura almeno di un contatore elettrico e di un contatore di calore, ed è possibile il calcolo dell'indice energetico almeno in forma di valore istantaneo e in forma di valore mensile e annuo;
- d. l'attivazione del riscaldamento elettrico complementare nel circuito di riscaldamento è possibile soltanto se la pompa di calore è difettosa o se la temperatura esterna è inferiore alla temperatura esterna nominale (temperatura di riferimento);
- e. è possibile programmare una «modalità vacanza»;
- f. se non tutti gli elementi del dispositivo di controllo sono in funzionamento automatico, ciò deve essere segnalato all'utente finale mediante un indicatore adeguato (p.es. spia rossa) sull'apparecchio.

### 3 Procedura d'omologazione energetica

Gli impianti e gli apparecchi menzionati al numero 1 devono essere misurati secondo le norme europee EN 14511<sup>25</sup> ed EN 14825<sup>26</sup> (funzionamento a carico parziale). Si applica l'incertezza di misura conformemente alla norma europea EN 14511<sup>27</sup>.

### 4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

<sup>23</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch).

<sup>24</sup> Vedi nota al n. 2.2.

<sup>25</sup> Vedi nota al n. 2.2.

<sup>26</sup> Vedi nota al n. 2.2.

<sup>27</sup> Vedi nota al n. 2.2.

- b. descrizione della pompa di calore;
- c. dichiarazione che la pompa di calore in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

## 5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. i coefficienti di prestazione e la temperatura massima di entrata per i punti di misurazione di cui agli articoli 2.2 e 2.3;
- b. il coefficiente di prestazione per A-7/W35 per le pompe di calore aria/acqua;
- c. la prestazione massima alla condizione nominale standard;
- d. la designazione del refrigerante e la sua quantità;
- e. i limiti di utilizzo;
- f. la corrente di avviamento;
- g. la protezione elettrica necessaria senza e con eventuale impiego di elettricità;
- h. il livello di potenza sonora conformemente alla norma europea EN 12102<sup>28</sup>;
- i. le portate (la portata conformemente alla norma europea EN 14511<sup>29</sup>, nonché le portate minime e massime);
- j. il peso totale;
- k. la scheda delle misure, comprensiva delle distanze minime e delle esigenze di spazio per la revisione;
- l. i requisiti di installazione e le istruzioni di montaggio;
- m. indicazioni generali sull'apparecchio, sulla sicurezza e sul corretto funzionamento;
- n. le istruzioni per l'installazione e per l'utilizzo;
- o. le indicazioni di manutenzione;
- p. le misure in caso di cattivo funzionamento.

## 6. Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Chiunque commercializza o cede impianti o apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché le seguenti informazioni figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.):

- a. fabbricante o impresa di distribuzione;
- b. designazione del modello;
- c. coefficienti di prestazione (COP) per i punti standard di cui ai numeri 2.2 e 2.3
- d. designazione del refrigerante e capacità;
- e. livello di potenza sonora conformemente alla norma europea EN 12102<sup>30</sup>

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

## 7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>28</sup> Vedi nota al n. 2.2.

<sup>29</sup> Vedi nota al n. 2.2.

<sup>30</sup> Vedi nota al n. 2.2.

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di pompe per acqua elettriche con raccordo alla rete**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica alle pompe per acqua elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) Nr. 547/2012<sup>31</sup>.

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze degli allegati II numero 1 lettera b e III del regolamento (UE) n. 547/2012<sup>32</sup>.

### **3 Procedura d'omologazione energetica**

Il consumo di energia e altre caratteristiche a esso connesse degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012<sup>33</sup>.

### **4 Dichiarazione di conformità**

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

### **5 Documenti tecnici**

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati II e III del regolamento europeo (UE) n. 547/2012<sup>34</sup>;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

### **6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 6.1. L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) n. 547/2012<sup>35</sup>.
- 6.2. Chiunque commercializza o cede apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché le informazioni di cui al numero 6.1 figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

<sup>31</sup> Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua, GU L 165 del 26.06.2012, pag. 28.

<sup>32</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>33</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>34</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>35</sup> Vedi nota al n. 1.

**7            Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione dei condizionatori d'aria per uso domestico e dei ventilatori con raccordo alla rete**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica ai condizionatori d'aria elettrici per uso domestico con raccordo alla rete con una potenza nominale inferiore o pari a 12 kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita inferiore o pari a 125 W.
- 1.2 Sono esclusi:
  - a. gli apparecchi alimentati anche da fonti di energia non elettriche;
  - b. i condizionatori d'aria il cui condensatore o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento termico.

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze relative al livello di potenza sonora e all'efficienza energetica di cui agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) n. 206/2012<sup>36</sup>:

- a. i condizionatori d'aria conformemente all'allegato I numero 2 lettera b tabella 5 e lettera c;
- b. i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto conformemente all'allegato I numero 2 lettera a tabella 3 e lettera d.

### **3 Procedura d'omologazione energetica**

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo le norme europee EN 14511 ed EN 14825<sup>37</sup>.

### **4 Dichiarazione di conformità**

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

### **5 Documenti tecnici**

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i ventilatori conformemente all'allegato I numero 3 lettere a, b ed e del regolamento delegato (UE) n. 206/2012<sup>38</sup>;
- e. i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i condizionatori d'aria, inclusi i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto conformemente alle norme europee EN 14511 ed EN 14825<sup>39</sup> e la relativa classificazione in base agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011<sup>40</sup>;
- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

<sup>36</sup> Regolamento delegato (UE) n. 206/2011 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori, versione della GU L 72 del 10.03.2012, pag. 7.

<sup>37</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)

<sup>38</sup> Vedi nota al n. 2.

<sup>39</sup> Vedi nota al n. 3.

<sup>40</sup> Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, versione della GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1.

**6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011<sup>41</sup>. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 6.2 Chiunque commercializza o cede condizionatori d'aria, inclusi i condizionatori d'aria a doppio e singolo condotto deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

**7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

- 7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
- 7.2 Gli apparecchi recanti l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati non oltre il 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>41</sup> Vedi nota al n. 5 lett. e.

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di ventilatori a motore con raccordo alla rete**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>42</sup>.

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze degli allegati I numero 2 tabella 2 e II del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>43</sup>.

### **3 Procedura d'omologazione energetica**

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>44</sup>.

### **4 Dichiarazione di conformità**

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

### **5 Documenti tecnici**

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati I e II del regolamento europeo (UE) n. 327/2011<sup>45</sup>;
- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

### **6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>46</sup>.
- 6.2 Chiunque commercializza o cede impianti o apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché le informazioni di cui al numero 6.1 figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

<sup>42</sup> Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, versione della GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8.

<sup>43</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>44</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>45</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>46</sup> Vedi nota al n. 1.

**7            Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

## **Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Si applica anche alle lavastoviglie domestiche commercializzate o cedute per usi diversi da quello domestico.
- 1.3 Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche con fonti di energia non elettriche.

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I numeri 1, 2.1 e 2.2 del regolamento (UE) n. 1016/2010<sup>47</sup>.
- 2.2 Dal 1° dicembre 2016 devono essere adempiute anche le esigenze dell'allegato I numero 2.3.

### **3 Procedura d'omologazione energetica**

- 3.1 Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente all'articolo 2 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1016/2010<sup>48</sup> e della norma europea EN 50242<sup>49</sup>.
- 3.2 Si applicano le tolleranze conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010.

### **4 Dichiarazione di conformità**

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

### **5 Documenti tecnici**

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 50242<sup>50</sup>, all'articolo 2 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1016/2010<sup>51</sup>, nonché all'articolo 2 e agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010<sup>52</sup>;
- e. la classe di efficienza energetica conformemente all'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010;
- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

<sup>47</sup> Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, versione della GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21.

<sup>48</sup> Vedi nota al n. 2.

<sup>49</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)

<sup>50</sup> Vedi nota al n. 3.

<sup>51</sup> Vedi nota al n. 2.

<sup>52</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico, versione della GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1.

**6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 6.1 L'indicazione del consumo di efficienza e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all'articolo 2 e agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010<sup>53</sup>. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 6.2 Chiunque commercializza o cede lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

**7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

- 7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.
- 7.2 Gli apparecchi recanti l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati non oltre il 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>53</sup> Vedi nota al n. 5 lett. d

## Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapolvere elettrici con raccordo alla rete

### 1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.
- 1.2 Sono esclusi:
  - a. gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, gli aspirapolvere a batteria, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali e gli aspirapolvere centralizzati;
  - b. le lucidatrici per pavimenti;
  - c. gli aspiratori per esterni.

### 2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I numero 1.1 del regolamento (UE) n. 666/2013<sup>54</sup>.
- 2.2 Dal 1° settembre 2017 devono essere adempiute anche le esigenze dell'allegato I numero 1.2.

### 3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente all'articolo 4 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 666/2013<sup>55</sup>.

### 4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

### 5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità, nonché le informazioni di cui all'allegato I numero 2 del regolamento (UE) n. 666/2013<sup>56</sup>;
- d. le istruzioni per l'uso;
- e. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 666/2013<sup>57</sup>.
- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

### 6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I-IV e VI del regolamento delegato (UE) n. 665/2013<sup>58</sup>. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 6.2 Chiunque commercializza o cede aspirapolvere di cui al numero 1.1 deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

<sup>54</sup> Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, versione della GU. L 192 del 13.7.2013, pag. 28.

<sup>55</sup> Vedi nota al n. 2.

<sup>56</sup> Vedi nota al n. 2.

<sup>57</sup> Vedi nota al n. 2.

<sup>58</sup> Vedi nota al n. 2.

**7 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

- 7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.
- 7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2017 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 agosto 2017 e ceduti non oltre il 30 giugno 2018.

## Esigenze per l'efficienza energetica di computer e server informatici

### 1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai computer e ai server informatici.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 617/2013<sup>59</sup>.

### 2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato II capitoli 1.1, 1.3, 2-7 del regolamento (UE) n. 617/2013<sup>60</sup> per il tipo di apparecchio corrispondente.
- 2.2 Dal 1 gennaio 2016 devono essere adempiute anche le esigenze dell'allegato II numeri 1.2 e 1.4.

### 3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati e calcolati conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013<sup>61</sup>.

### 4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

### 5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità;
- d. le istruzioni per l'uso;
- e. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 617/2013<sup>62</sup>;
- f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

### 6 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

- 6.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.
- 6.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2016 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2016.

<sup>59</sup> Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.

<sup>60</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>61</sup> Vedi nota al n. 1.

<sup>62</sup> Vedi nota al n. 1.

## **Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche con raccordo alla rete per uso domestico**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica alle macchine da caffè elettriche con raccordo alla rete per uso domestico, segnatamente alle macchine da caffè espresso con o senza pompa, alle macchine da caffè espresso per capsule e cialde, nonché alle macchine da caffè espresso automatiche.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia e le macchine da caffè filtro funzionanti senza pressione.

### **2 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

- 2.1 L'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi deve essere conforme all'accordo del 28 maggio 2008<sup>63</sup> tra l'Associazione settoriale Svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e per l'industria (FEA) e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) sull'impiego dell'etichetta Energia per le macchine da caffè.
- 2.2 Chiunque commercializza o cede macchine da caffè elettriche per uso domestico deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso ecc.).

### **3 Procedura d'omologazione energetica**

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 14511<sup>64</sup> e all'accordo menzionato al numero 2.1 tra la FEA e l'UFE.

### **4 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...**

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice relative all'indicazione del consumo di energia e all'etichettatura possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

<sup>63</sup> L'accordo può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell'UFE all'indirizzo [www.ufe.admin.ch](http://www.ufe.admin.ch) > home > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Macchine da caffè

<sup>64</sup> Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppenstr. 1, 8320 Fehraltorf. [www.electrosuisse.ch](http://www.electrosuisse.ch)

## Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche dei pneumatici

### 1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica in conformità all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/2009<sup>65</sup> per i pneumatici di classe C1, C2 e C3.
- 1.2 Non si applica ai pneumatici di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 numeri 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.

### 2 Indicazioni ed etichettatura

- 2.1 Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché essi siano contrassegnati con un'etichetta indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009<sup>66</sup>.
- 2.2 L'etichetta del pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada del pneumatico o in prossimità immediata di quest'ultimo.
- 2.3 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al punto 1.1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell'acquisto deve indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche dei pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.
- 2.4 L'indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche dei pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009, nonché l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all'allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 2.5 Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti web ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero 1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche dei pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. L'indicazione deve essere conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 1222/2009.

### 3 Procedura d'omologazione energetica

La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche dei pneumatici di cui al numero 1.1 vengono determinati in base ai metodi di prova di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009<sup>67</sup>.

### 4 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

I pneumatici che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

<sup>65</sup> Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, versione della GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

<sup>66</sup> Vedi nota al n. 1.1.

<sup>67</sup> Vedi nota al n. 1.1.

